

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 maggio 2020, n. 305  
**“PIANO ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO” (ART. 5 L.R. N. 40/2013) – DGR n. 305 del 10/03/2020 - Approvazione Schema Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura - C.U.P. B99E20000260002. Impegno di spesa.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
- l'art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell'atto di Alta Organizzazione”;
- il DPGR n. 443 del 31.07.2015, pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R. Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e successiva DGR n. 508 del 08/04/2020 di modifica termini decorrenza incarichi;
- la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022” previsti dall'art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Rosa Anna Asselta, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- La Legge regionale n. 6/2004 e s.m.i. “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle Attività Culturali” ha definito il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento con riguardo alle attività di spettacolo e cultura sul territorio pugliese;
- Nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gli interventi di promozione e rafforzamento della lettura, visti come fondamentali strumenti di sviluppo culturale e sociale;
- La Legge regionale n. 40 del 28/12/13 e s.m.i. avente per oggetto “Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia”, in conformità all'art. 17, c. 3 della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della Legge 19 febbraio 2007 n. 19, ha riconosciuto la specificità culturale del libro quale opera dell'ingegno e strumento fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, l'arricchimento

dell'esperienza individuale e collettiva, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale e adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e integrate finalizzate alla promozione della lettura;

- La precitata norma all'art. 3, stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità della legge stessa (art. 1), realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della lettura e ne individua i seguenti criteri:
  - a) rivolgersi a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura;
  - b) favorire l'abitudine alla lettura in età prescolare e scolare, individuando nell'infanzia il momento privilegiato per la formazione di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;
  - c) creare, anche attraverso incentivi ed agevolazioni alle famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono, per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;
  - d) incrementare l'accessibilità al libro a una fascia di lettori quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di alfabetizzazione rispetto all'innovazione digitale e ai nuovi *device* di lettura;
  - e) produrre un impatto positivo nel sostegno al lettore e nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;
  - f) realizzare programmi di invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti.
- La già menzionata Legge all'art. 4 prevede, altresì, che la Regione opera interventi e sostiene azioni volte a:
  - a) valorizzare le istituzioni culturali del libro e della lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione, nel quadro di un potenziamento sensibile dell'agibilità degli spazi di distribuzione e di fruizione della lettura;
  - b) dare impulso e/o consolidano i processi di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese editoriali;
  - c) promuovere la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;
  - d) promuovere la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e della lettura;
  - e) creare uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;
  - f) promuovere la formazione del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle imprese editoriali;
  - g) sostenere le attività di traduzione dei libri, anche in collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;
  - h) sostenere l'infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la creazione di piattaforme digitali di *networking*;
  - i) promuovere la creazione di una rete di librerie indipendenti;
  - j) promuovere studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul *marketing* librario;
  - k) sostenere la partecipazione delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;
  - l) promuovere misure per favorire l'accesso al credito delle imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.
- La Legge regionale n. 40/2013 all'art. 5, inoltre, prevede che i progetti e le azioni di cui agli articoli 3 e 4, sopra richiamati, siano attuati in base ad un Piano annuale per la promozione della lettura e del libro;
- Sempre il medesimo articolo al c. 2, sancisce che il Piano sopra richiamato venga predisposto sentito il parere della Consulta del libro e della lettura, un organismo consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale;

**PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:**

- La Regione Puglia, purtroppo, presenta uno dei più bassi indici di lettura in Italia;
- La Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia", curato dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
- La Giunta Regionale, con DGR n. 543 del 19/3/2019 ha approvato il PIIIIL cultura in Puglia (Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia 2017-2026) che prevede nel progetto del punto 16 il Piano lettura come obiettivo da realizzarsi;
- La Giunta regionale con provvedimento del 2 agosto 2019, n. 1531 ha deliberato: "Cultura + semplice": indirizzi relativi al sostegno del sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività;
- La Giunta regionale con provvedimento del 10 marzo 2020, n. 343 ha deliberato: "*Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio intende dare attuazione alla Legge Regionale n. 40/2013 volendo definire i progetti, gli interventi e le azioni, di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, attraverso la redazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, "promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità";
- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sua articolazione della Sezione Economia della Cultura, ritiene possibile procedere con la realizzazione dell'attività attraverso un accordo tra Pubbliche Amministrazione di cui all'art. 15 della Legge n. 241/1990 con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (TPP), che ha tra le sue finalità riportate nello Statuto, quella di favorire altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell'ambito della cultura, della creatività e dello spettacolo;
- Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, peraltro, risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni "Omissis le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni Omissis..." e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in cui si legge all'art. 1 che: "Tra gli Enti pubblici territoriali della Regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000".
- Atteso che con nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto.
- La medesima nota ha altresì richiamato l'art. 15 della Legge n. 241/1990, come forma reciproca di collaborazione tra Amministrazioni per coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e omogeneo.
- nella fattispecie sussistono i presupposti per un accordo di cooperazione, di cui al richiamato art. 5, commi

6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:

- ✓ l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - ✓ l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - ✓ le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- il trasferimento di risorse finanziarie correlato all'attuazione del piano non configura una remunerazione contrattuale, in quanto costituisce cessione di denaro per la realizzazione delle attività di pubblico interesse soggetta a rendicontazione e monitoraggio.
  - in attuazione dell'accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
    - ✓ al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare del D.Lgs. n. 50/2016;
    - ✓ al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in particolare agli aiuti di stato per il settore culturale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 10/03/2020 è stato stabilito di autorizzare il partenariato pubblico-pubblico tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura quali amministrazioni pubbliche e aggiudicatrici, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione e realizzazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro di cui alla Legge regionale n. 40/2013;
- nella precitata deliberazione è stato statuito, altresì, di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura:
  - a predisporre e sottoscrivere l'accordo con il Teatro Pubblico Pugliese per la progettazione e realizzazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro di cui alla Legge regionale n. 40/2013;
  - all'acquisizione del parere della Consulta del libro e della lettura sul Piano annuale di che trattasi;
  - all'adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a € 100.000,00 a valere sul bilancio autonomo”;
- con DGR n. 2286/2014 sono stati definiti i procedimenti di selezione dei componenti la Consulta del libro e della lettura, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 40/2013, componenti ad oggi non ancora individuati;
- trattasi di prima attuazione della Legge regionale n. 40/2013, pertanto, si procederà in via sperimentale ad adottare l'accordo di cooperazione pubblico/pubblico solo con valenza biennale, per consentire l'inizio della programmazione in ossequio alla complessa progettualità descritta nel “PiiiL Cultura in Puglia 2017-2026” - Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia 2017-2026, approvato con DGR n. 543 del 19/3/2019, e l'operatività della Consulta del libro, ad oggi di fatto non ancora costituita;
- la spesa per la realizzazione del Piano della lettura per il primo anno è impegnata con il presente atto a seguito di prenotazione della D.G.R. n. 305/2020;

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:**

- con il presente provvedimento, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 10/03/2020,

si intende procedere a:

- approvare lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo degli interventi, approvati dalla predetta Deliberazione di Giunta regionale, ed in particolare per la progettazione e realizzazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro;
- disporre l'impegno della complessiva somma di € 100.000,00 sul cap. 811012 del Bilancio Regionale 2020, prenotata con DGR n. 305/2020 al n. 3520000746.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03  
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

**BILANCIO REGIONALE:** Autonomo

**Esercizio Finanziario:** 2020

**SPESA**

**-C.R.A.:** 63 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

**-02 Sezione Economia della Cultura**

**-Capitolo di spesa:** 811012 "Piano annuale per la promozione delle iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro – L.R. 40/2013";

**-Missione:** 05 — Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;

**-Programma:** 02 — Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;

**-Codifica Piano dei conti Finanziari** di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i: U.1.04.01.02

**-Importo somma da impegnare:** € 100.000,00

**-Codice UE:** 8

**-Creditore:** Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, come da Accordo di cooperazione allegato al presente atto. Sede Legale: Via Imbriani, 67 – 70121 Bari – C.F. e P. IVA 01071540726  
- Iscritto al Registro delle Imprese di Bari n. 01071540726

**- Causale:** "PIANO ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO" (ART. 5 L.R. N. 40/2013)  
– DGR n. 305 del 10/03/2020

**Dichiarazioni e/o Attestazioni:**

**-Vista** la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

**-Vista** la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

**-Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

**-Si attesta** la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

**-Esiste** disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;

**-Si procede all’impegno dell’importo** di cui al presente atto, giusta DGR n. 305/2020 con prenotazione n. 3520000746

**-Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia:** non si procede all’acquisizione in quanto ricorrono le condizioni di esclusione previste dall’art. 83, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011.

**-Certificazione DURC:** è stata acquisita certificazione DURC prot. Inps n. 20926139 con scadenza il 24/07/2020;

**-Tracciabilità:** si è proceduto alla generazione del C.U.P. B99E20000260002

**-Trasparenza:** si adempirà agli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 successivamente all’approvazione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

**Visto di attestazione disponibilità finanziaria**

Il Dirigente della Sezione  
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

- **DARE ATTO** di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- **APPROVARE** lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per l’affidamento della progettazione e realizzazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro, di cui all’art. 5 della Legge regionale n. 40/2013, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

- **DARE ATTO** della copertura finanziaria come espressamente indicato nella sezione “adempimenti contabili”;
- **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 100.000,00 sul capitolo 811012 del Bilancio regionale 2020;
- **DARE ATTO** che si procederà, acquisita l'esecutività del presente atto, alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- **DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento, diventato esecutivo sarà pubblicato sul BURP.

Il presente provvedimento è composto da n. 20 fasciate compreso dell'allegato, è adottato in unico originale e sarà conservato agli atti di questa Sezione.

- diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà notificato al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura al seguente indirizzo: [tpp@pec.it](mailto:tpp@pec.it) e sarà trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all'Assessore all'Industria Turistica e Culturale;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Il Dirigente della Sezione  
Dott. Mauro Paolo Bruno



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

Allegato 1

Firmato digitalmente da Mauro Paolo Bruno  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Motivo: MAURO PAOLO BRUNO  
Luogo: BARI  
Data: 26/05/2020 11:20:30



**REGIONE  
PUGLIA**



## **SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE**

tra

**Regione Puglia**

**Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Patrimonio**

e

**Teatro Pubblico Pugliese**

**Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura**

**Relativo alla progettazione e realizzazione del Piano annuale per la  
promozione della lettura e del libro (art. 5 della L.R. n. 40/2013) - DGR n.  
305 del 10/03/2020 - C.U.P. B99E20000260002**

***“AZIONI STRATEGICHE E PIANO ANNUALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA LETTURA E DEL LIBRO”***





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- la Legge regionale n. 6/2004 e s.m.i. "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle Attività Culturali" ha definito il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento con riguardo alle attività di spettacolo e cultura sul territorio pugliese;
- nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gli interventi di promozione e rafforzamento della lettura, visti come fondamentali strumenti di sviluppo culturale e sociale;
- la Legge regionale n. 40 del 28/12/13 e s.m.i. avente per oggetto "Iniziativa e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia", in conformità all'art. 17, c. 3 della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della Legge 19 febbraio 2007 n. 19, ha riconosciuto la specificità culturale del libro quale opera dell'ingegno e strumento fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, l'arricchimento dell'esperienza individuale e collettiva, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale e adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e integrate finalizzate alla promozione della lettura;
- la precitata norma all'art. 3, stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità della legge stessa (art. 1), realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della lettura e ne individua i seguenti criteri:
  1. rivolgersi a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura;
  2. favorire l'abitudine alla lettura in età prescolare e scolare, individuando nell'infanzia il momento privilegiato per la formazione di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;
  3. creare, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono, per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;
  4. incrementare l'accessibilità al libro a una fascia di lettori quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di alfabetizzazione rispetto all'innovazione digitale e ai nuovi device di lettura;
  5. produrre un impatto positivo nel sostegno al lettore e nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

6. realizzare programmi di invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti.
- la summenzionata Legge all'art. 4 prevede, altresì, che la Regione opera interventi e sostiene azioni volte a:
    - a) valorizzare le istituzioni culturali del libro e della lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione, nel quadro di un potenziamento sensibile dell'agibilità degli spazi di distribuzione e di fruizione della lettura;
    - b) dare impulso e/o consolidano i processi di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese editoriali;
    - c) promuovere la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;
    - d) promuovere la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e della lettura;
    - e) creare uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;
    - f) promuovere la formazione del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle imprese editoriali;
    - g) sostenere le attività di traduzione dei libri, anche in collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;
    - h) sostenere l'infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la creazione di piattaforme digitali di networking;
    - i) promuovere la creazione di una rete di librerie indipendenti;
    - j) promuovere studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul marketing librario;
    - k) sostenere la partecipazione delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;
    - l) promuovere misure per favorire l'accesso al credito delle imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.
  - la Legge regionale n. 40/2013 all'art. 5, inoltre, prevede che i progetti e le azioni di cui agli articoli 3 e 4, sopra richiamati, siano attuati in base ad un Piano annuale per la promozione della lettura e del libro;
  - il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sua articolazione della Sezione Economia della Cultura, spesso si avvale per la realizzazione dell'attività dell'istituto dell'accordo tra Pubbliche Amministrazione di cui all'art. 15 della Legge n. 241/1990, in particolare con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (TPP);
  - il TPP, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;

- il TPP prevede, ai sensi della citata Legge regionale istitutiva e del vigente Statuto dello stesso, approvato il 16/05/2017, tra le proprie finalità istituzionali quelle indicate nell'art. 2 che testualmente si riportano: *“promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell'ambito della cultura, della creatività e dello spettacolo. Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa.”*;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, peraltro, risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni *“Omissis le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni Omissis...”* e lo stesso Statuto del Consorzio TPP, nella parte in cui si legge all'art. 1 che: *“Tra gli Enti pubblici territoriali della Regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000”*;
- atteso che con nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico), richiamando l'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
- la medesima nota ha, altresì, richiamato l'art. 15 della Legge n. 241/1990, come forma reciproca di collaborazione tra Amministrazioni per coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e omogeneo;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su *“Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
  1. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
  2. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
  3. le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
  4. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

**CONSIDERATO CHE:**

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale (per ultimo TAR Campania Sez. I, 1/2/2019 n. 548) in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

**VISTO:**

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, che ha istituito il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura come Consorzio tra Comuni, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90;
- la Legge regionale n. 40/2013, "Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia";
- la DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, che ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia", curato dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
- la DGR n. 543 del 19/3/2019 di approvazione del PIIIL cultura in Puglia (Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia 2017-2026) che prevede nel progetto 16 il Piano lettura come obiettivo da realizzarsi;
- la DGR n. 305 del 10/03/2020 con la quale è stato dato mandato al dirigente della Sezione Economia della Cultura, appartenente al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, di adottare l'accordo di cooperazione con il TPP per la progettazione e realizzazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro di cui alla Legge regionale n. 40/2013;
- la Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione della bozza del presente accordo e di impegno della spesa di € 100.000,00.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

**TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO**

**TRA**

la Regione Puglia, con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, domiciliato presso la sede della Sezione

**E**

il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito Consorzio Tpp) - con sede legale in Bari, via Imbriani 67, (P.IVA 01071540726), rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)**

1. La Regione Puglia e il Consorzio Tpp concordano di definire ogni iniziativa utile all'implementazione ed attuazione del progetto relativo alla stesura e realizzazione del Piano annuale per la promozione della lettura e del libro, di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 40/2013, per un importo di € 100.000,00 per l'anno 2020, mentre per l'anno successivo di € 150.000,00, così come imputato nel bilancio pluriennale della Regione Puglia 2020-2022.
2. Il Piano, su espressione della Legge regionale di riferimento la n. 40/2013, deve avere come protagonista il Lettore, promuovendo la lettura come forma di welfare della conoscenza, come espressione di "bibliodiversità" e come elemento di spinta per la produttività culturale a livello territoriale. Gli interventi del Piano devono essere rivolti anche a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura, nonché alla formazione di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli. Altro elemento essenziale che il Piano deve prevedere è quello relativo all'innovazione informatica e digitale quale elemento oggi determinante nel sistema e nel processo sociale della lettura.
3. Il Piano, nel rispetto della norma regionale, deve anche promuovere azioni e progetti pensati per le imprese editoriali, le librerie indipendenti e gli operatori della filiera del libro. Assumono particolare rilevanza gli interventi volti alla rivitalizzazione di istituzioni già presenti sul territorio (prime fra tutte le biblioteche), oltre alle azioni finalizzate alla digitalizzazione, internazionalizzazione e formazione del personale.
4. Il Piano, trattandosi, come già anticipato, di prima attuazione della precitata legge e così come previsto nel progetto 16 delle Azioni prioritarie del PiiiLCulturainPuglia 2017-2026 - Piano Strategico della Cultura della



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

Regione Puglia 2017-2026, approvato con DGR n. 543 del 19/3/2019, inizia con l'annualità 2020 e a susseguirsi.

5. Dopo la stesura, il Piano dovrà essere sottoposto al parere della Consulta del Libro e della lettura, organo previsto nell'art. 6 della L.R. n. 40/2013, oggi non ancora costituito.
6. Ai fini della predisposizione del piano annuale del Libro, si prevede l'insediamento di un gruppo di lavoro tecnico, per il sostegno strategico del nuovo percorso di attuazione della Legge regionale e per l'approfondimento di alcune linee d'azione già emerse nella fase di consultazione, così come precisato nel Piano Strategico.
7. Le parti concordano nell'obiettivo di sviluppare il sistema regionale della cultura e della creatività, con riferimento specifico al settore librario.

## **Art. 2**

### **(Impegni delle Parti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
  - 1) la Regione Puglia:
    - a) definisce le priorità strategiche da prevedersi all'interno del Piano approvato il quale potranno attuarsi le azioni ivi previste, in ossequio ai principi indicati dalla Legge regionale n. 40/2013 e di quelle descritte dal Piano Strategico della Cultura, in particolare nel capitolo 3 paragrafo 5.2, intitolato "editoria libraria";
    - b) coordina il processo di formazione del Piano e della sua concreta attuazione, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
    - c) mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
  - 2) il Consorzio Tpp:
    - a) declina operativamente la scrittura del Piano per l'anno 2020 e per l'anno 2021 sulla base degli input di cui al punto a), strutturando le azioni sulla base delle risorse stabilite in Bilancio di Previsione Pluriennale per la loro realizzazione, entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
    - b) avvia, in fase di prima applicazione, le fasi di esecuzione delle azioni e dei relativi contenuti attraverso la realizzazione di progetti da presentarsi entro 30 giorni dalla approvazione del Piano in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 40/2013;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

- c) mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
2. le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), per la predisposizione ed approvazione degli strumenti previsti dalla richiamata legge regionale n. 40/2013.

### **Art. 3**

#### **(Durata dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, essendo sperimentale ha durata di 24 mesi, ossia fino al compimento delle azioni relative alla realizzazione del Piano annuale 2020 della promozione del libro e della lettura.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma redatto e proposto nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'art. 9, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le parti in momento successivo e puntualmente indicata nell'eventuale aggiornamento.

### **Art. 4**

#### **(Modalità di Collaborazione)**

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiverà le risorse finanziarie previste nel bilancio autonomo, sulla base del progetto di attuazione predisposto dal Comitato di attuazione per la copertura ed il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

### **Art. 5**

#### **Procedura di rimborso dei costi**

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, da predisporre su apposito format predisposto e fornito dall'amministrazione regionale al Consorzio Tpp, secondo i meccanismi di





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

anticipazione e saldo definiti nei progetti attuativi di cui al precedente art. 2, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.

2. Le Parti devono predisporre, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

#### **Art. 6**

##### **Variazioni di progetto**

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art. 2, che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e nello specifico di spettacolo dal vivo e promozione dell'immagine della Regione Puglia.
2. Le modifiche al progetto attuativo relativo non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

#### **Art. 7**

##### **Disimpegno delle risorse**

1. L'eventuale disimpegno delle risorse per l'anno 2021, comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati, in quanto applicabili.

#### **Art. 8**

##### **Recesso**

1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

### **Art. 9**

#### **Comitato di attuazione**

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
  - per il Dipartimento: il Direttore ed il Dirigente della Sezione Economia della Cultura o loro delegati;
  - per il Teatro Pubblico Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura: il Direttore e i responsabili di attuazione delle azioni o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
  - a) Predisporre le priorità strategiche per la scrittura del Piano e approvare i Progetti di Attuazione delle singole Azioni;
  - b) Programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

### **Art. 10**

#### **(Referenti)**

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

### **Art. 11**

#### **(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA  
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA**

ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**Art. 12**

**(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Dirigente della Sezione Economia della Cultura – Dott. Mauro Paolo Bruno  
Via Lungomare Starita, 70125 - Bari  
Tel/fax: 080 540 5600 e-mail: [mp.bruno@regione.puglia.it](mailto:mp.bruno@regione.puglia.it)  
pec: [sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it)

b) per il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura:

Presidente, dott. Giuseppe D'Urso  
Via Imbriani 67, 70121 Bari  
Tel. 080 5580195  
Email: [presidenza@teatropubblicopugliese.it](mailto:presidenza@teatropubblicopugliese.it) e  
[tpp@teatropubblicopugliese.it](mailto:tpp@teatropubblicopugliese.it)  
pec: [tpp@pec.it](mailto:tpp@pec.it)

*Regione Puglia*  
*Sezione Economia della Cultura*

*Teatro Pubblico Pugliese Consorzio  
Regionale per le Arti e la Cultura*

*\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*